

L.R. LAZIO 16 dicembre 1988, n. 82 ⁽¹⁾ (artt. 4 e 5).

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al consumo, sul territorio della Regione Lazio.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 gennaio 1989, n. 1.

Art. 4
Calendario ed orario di raccolta.

1. Sul territorio laziale la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

a) tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;

b) tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), dal 1° ottobre al 31 dicembre;

c) tartufo d'estate o scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), dal 1° maggio al 30 novembre;

d) tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt., o *tuber albidum* Pico), dal 15 gennaio al 30 aprile;

e) tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.), dal 1° gennaio al 15 marzo;

f) tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;

g) tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 1° ottobre al 31 dicembre;

h) tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vitt.), dal 1° settembre al 31 dicembre;

i) tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.), dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

3. La Presidenza della Giunta regionale può, con propria ordinanza in relazione a specifiche e motivate situazioni ed usanze locali e sentito il parere di uno degli istituti scientifici specializzati di cui al precedente articolo 2, variare il calendario e l'orario di ricerca e raccolta, anche per singoli territori sub - regionali e su proposta degli enti locali interessati.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Art. 5

Modalità di ricerca e di raccolta.

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio di **cani, in numero non superiore a due** per raccoglitore, appositamente addestrati **oltre ad un cucciolo di età non superiore a dodici mesi** ⁽²⁾.

2. Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il «vanghetto» o «vanghella», con l'ausilio, per lo scavo tra le pietre, di piccole zappe composte di dimensioni non superiori al «maleppeggio».

3. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.

4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa il terreno deve essere regolarmente conguagliato. È vietata l'immissione nelle buche scavate di materiale qualitativamente diverso dalla terra rimossa nonché di pietre e detriti vegetali.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi od avariati e la lavorazione andante del suolo tartufigeno.

6. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi. Il superamento di tale limite è tollerato qualora uno dei tartufi raccolti nella giornata sia da solo di peso superiore ad 1 chilogrammo.

7. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da essi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.

(2) Comma così sostituito dall'[art. 45, L.R. 13 settembre 2004, n. 11](#). Il testo originario era così formulato: «1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato.».